



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 12 FEBBRAIO 2008

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro l'11/02/2008, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Romano	GENTILE	PRESIDENTE
- Avv. Francesco Saverio	BONACCI	COMPONENTE
- Avv. Natale Graziano	VISCOMI	COMPONENTE

con l'assistenza del Segretario Sig. Emanuele DANIELE;
nonché in rappresentanza dell'A.I.A. Sig. Antonio Paone.

RECLAMO N. 88 della società A.S.D. REAL ROSALI'

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°28 del 16.01.2008 (Regolarità della gara Real Rosali – Saracinello del 30.12.2007).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti la società reclamante nonché il direttore di gara a chiarimenti;

RILEVA

La società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della ripetizione della gara a seguito della decisione dell'arbitro di sospendere l'incontro per le minacce dallo stesso subite;
ed invero, risulta dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara che lo stesso non sia stato assolutamente aggredito da chicchesia, ma abbia deciso di sospendere l'incontro unicamente per un eccesso di panico per una situazione ambientale ostile;
la delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara.

E' pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell'arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l'incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia.

Situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da atti di concreta intimidazione consumata o tentata nei confronti del direttore di gara;

bisogna altresì precisare che la fattispecie non concretizza l'ipotesi dell'errore tecnico, per come erroneamente deciso dal giudice di primo grado;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone la ripetizione della gara REAL ROSALI' – SARACINELLO;
rimette al Presidente della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria per quanto di competenza;
dispone, infine, incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 98 del Sig. MACRI' Massimo (società Rossanese 1909 A.S.D.)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 94 del 30.01.2008 (Squalifica per QUATTRO giornate).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
Rilevato preliminarmente che l'ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa per negazione degli incolpati;
ritenuto che dal rapporto arbitrale e dal supplemento risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Macri Massimo già espulso durante la gara per gioco violento, ha tenuto, a fine partita un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti della terna arbitrale;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 99 del Sig. TRIMMELITI Tommaso (società A.S. Filogaso)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 90 del 23.01.2008 (Squalifica fino al 14.03.2008).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Trimmeliti Tommasosi è reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara che veniva stratonato ripetutamente per la maglia;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 101 della società A.S. FEROLETO JEVOLI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°45 del 30.01.2008 (Squalifica calciatore PALMIERI Matteo fino al 31.12.2011).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta a carico del calciatore Palmieri Matteo, responsabile di gravi atti di violenza nei confronti dell'arbitro appare eccessiva;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore PALMIERI Matteo fino al 31 DICEMBRE 2010;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 103 della società POL. SAN LUCIDO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Zonale di Belvedere di cui al Comunicato Ufficiale n°18 del 23.01.2008 (Squalifica allenatore LANZILLOTTA Sergio fino al 22.03.2008, squalifiche calciatori MONTAGNESE Francesco e NAZZARENO Cristian per TRE gare, inibizione Sig. PORCO Luca fino al 02.03.2008, squalifica del campo per UNA gara).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
preliminarmente dichiara, ai sensi dell'art. 45, comma 3, lettera c) del C.G.S., non impugnabile la squalifica del campo di gioco per una gara;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che l'allenatore Lanzillotta Sergio ha tenuto, a fine gara, un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara;
che i calciatori Montagnese Francesco e Nazzareno Cristian si sono resi responsabili di comportamento minaccioso nei confronti del medesimo arbitro;
che nell'intervallo della partita un individuo non identificato entrava nello spogliatoio arbitrale minacciando l'arbitro, nonché a fine gara un altro individuo anch'esso non identificato rivolgeva nallo stesso analogo comportamento minaccioso;
considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 104 del Sig. POLIMENI Evans (società Calabria Ora C/5)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°27 del 23.01.2008 (Squalifica fino al 31.05.2010).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il ricorrente;
ritenuto che dal rapporto arbitrale e dal supplemento risulta in maniera chiara ed inequivoca che a fine gara il calciatore Polimeni Evans profferiva nei confronti dell'arbitro espressioni offensive e minacciose colpendo quest'ultimo con una mano sul volto che provocava allo stesso un forte dolore ed un appannamento della vista;
ritenuto, altresì, che lo stesso calciatore entrava a fine gara nello spogliatoio arbitrale abusivamente reiterando il comportamento offensivo;
considerato, tuttavia, che appare conforme a giustizia contenere la sanzione inflitta;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore POLIMENI Evans fino al 31 NOVEMBRE 2009;
dispone, infine, restituirsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Dott. Saverio Mirarchi

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio Cosentino